

-----COMUNE DI JESI-----
-----PROVINCIA DI ANCONA-----

REPERTORIO N° 1231

CONTRATTO TRA IL COMUNE DI JESI, IN RAPPRESENTANZA DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE IX, IL COMUNE DI FABRIANO, IN RAPPRESENTANZA DEI COMUNI DELL' AMBITO TERRITORIALE X, E LA COOPERATIVA SOCIALE COO.S.S. MARCHE A R.L. – ONLUS CON SEDE IN ANCONA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INSERIMENTO DI MINORI NELLA COMUNITA' EDUCATIVA E DI PRONTA ACCOGLIENZA SITA NEL COMUNE DI CUPRAMONTANA – Fraz. POGGIO CUPRO, Via Piana n. 18.

L'anno **duemilaquattro** addì **15** (quindici) del mese di **Giugno** in Jesi, nella Residenza Municipale posta in Piazza Indipendenza n. 1, con la presente scrittura privata redatta in triplice originale, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

- Il Comune di JESI, in rappresentanza dei Comuni dell'Ambito territoriale IX (APIRO, BELVEDERE, CASTELBELLINO, CASTELPLANIO, CINGOLI, CUPRAMONTANA, FILOTTRANO, MAIOLATI SPONTINI, MERGO, MONSANO, MONTECAROTTO, MONTEROBERTO, MORRO D'ALBA, POGGIO SAN VICINO, POGGIO SAN MARCELLO, ROSORA, SANTA MARIA NUOVA, SAN MARCELLO, SAN PAOLO DI JESI , STAFFOLO) rappresentati dal Dirigente del Servizio "Affari Generali e Servizi al Cittadino" Dott. Mauro Torelli del Comune di Jesi, nato a Jesi (AN) il 17 (diciassette) Gennaio 1963 (millenovecentosessantatre), il quale agisce in tale sua qualità in nome e per conto e nell'interesse dei Comuni medesimi ed in esecuzione della determina dirigenziale n° 631 del 07.04.2004;

- Il Comune di FABRIANO , in rappresentanza dei Comuni dell'Ambito territoriale X (CERRETO D'ESI, GENGA, SASSOFERRATO, SERRA S.QUIRICO) rappresentati dal Dirigente Servizi Sociali Dott.ssa Paola Sabbatini del Comune di Fabriano, nata a Monte San Vito (AN) il 17 (diciassette) Novembre 1951 (millenovecentocinquantuno), la quale agisce in tale sua qualità in nome e per conto e nell'interesse dei Comuni medesimi ed in esecuzione della determina dirigenziale n° 1079 del 25.05.2004;

E

- La Cooperativa COO.S.S. MARCHE a r.l. – ONLUS con sede in Ancona – Via Saffi n. 4 – C.F. e P.IVA 00459560421 nella persona del Presidente Legale rappresentante pro-tempore Amedeo Duranti, nato a Teramo il 18 (diciotto) Luglio 1955 (millenovecentocinquantacinque) il quale interviene ed agisce esclusivamente nell'interesse della Cooperativa stessa.

RICHIAMATA

La deliberazione n. 8 dell'11.12.2002 con la quale il Comitato dei Sindaci dell'Ambito territoriale IX ha stabilito di procedere alla realizzazione di una comunità educativa e di pronta accoglienza per minori in località Poggio Cupro mediante l'affidamento del progetto alla Cooperativa Sociale COO.S.S. Marche a r. l. – ONLUS, in seguito denominata "Cooperativa";

VISTA

Altresì la deliberazione n. 243 del 4.12.2002 con la quale la Giunta Comunale di Cupramontana ha messo a disposizione dell'Ambito territoriale IX la struttura dell'ex scuola media di Poggio Cupro per le finalità suddette ;

CONSIDERATO

Che nel Comitato dei Sindaci dell'8.9.2003 è stata accolta la richiesta dell'Ambito territoriale X di Fabriano di aderire al progetto in questione alle stesse condizioni dei

Comuni appartenenti all'Ambito IX , ovvero sulla base del numero dei minori presenti nei territori comunali interessati ;

Che il Comune di Cupramontana affiderà in locazione alla Cooperativa la struttura in oggetto per la durata di anni 6 come da articoli 1 e 2 della proposta di contratto di locazione;

DATO ATTO

Che la Cooperativa ha esperienza pluriennale nella gestione di strutture per minori ed è in possesso della professionalità per poter garantire una gestione ottimale del servizio;

CHE

La Cooperativa dispone della autorizzazione provvisoria al funzionamento della comunità educativa e di pronta accoglienza di Poggio Cupro, rilasciata con decreto del dirigente regionale del Servizio Politiche Sociali ed integrazione socio-sanitaria n. 42 del 31.3.2004; Tutto ciò premesso, tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2. Il Comune di Jesi , in qualità di Ente capofila dei Comuni dell'Ambito territoriale IX ed il Comune di Fabriano, in qualità di Ente capofila dei Comuni dell'Ambito territoriale X, come sopra costituiti, si impegnano ad utilizzare la struttura che verrà gestita dalla Cooperativa per la accoglienza dei minori come previsto dalla L. 184/83 e successive modifiche ed integrazioni. La struttura avrà una capacità ricettiva di 11 (undici) posti letto, di cui 6 (sei) utilizzati quale Comunità Educativa e 5 (cinque) utilizzati quale Comunità di Pronta Accoglienza così come previsto dall'art. 403 c.c. In riferimento ai posti relativi alla Comunità Educativa, la Cooperativa potrà accogliere minori provenienti da qualsiasi Comune. L'accoglienza viene limitata a minori di ambo i sessi, in età compresa, al momento dell'ammissione, tra gli 8 anni ed i 18 anni.
3. La Comunità di Pronta Accoglienza fornirà disponibilità immediata, con reperibilità telefonica nell'arco delle 24 ore, esclusivamente in relazione ai posti riservati e disponibili per i Comuni dell'ambito territoriale IX e X a quei minori aventi le caratteristiche espresse all'art. 2, segnalati dall'Autorità Giudiziaria competente ed inviati alla Comunità in forza di ordinanza sindacale; il Responsabile della Comunità comunicherà l'avvenuta ammissione al servizio inviante. La Cooperativa si impegna altresì, nei casi di minori ritrovati in stato di abbandono e non ancora affidati ad un servizio sociale territoriale (sono esclusi i casi di minori con affido al servizio sociale territoriale e i minori allontanati d'urgenza dall'autorità giudiziaria da inserire nella Comunità Educativa) ad effettuare il seguente servizio:
 - **Per l'Ambito Territoriale IX** - mettere a disposizione un operatore durante l'orario notturno (ore 20/ore 8), per accompagnare il minore in comunità , dal locale ufficio di polizia o comando dei carabinieri, munendosi della ordinanza sindacale di affido; analogo servizio sarà effettuato nei giorni festivi, a pagamento, secondo il vigente tariffario per gli educatori di cooperative sociali.
 - **Per l'Ambito Territoriale X** - mettere a disposizione un operatore durante l'orario notturno (ore 20/ore 8), e festivo per accompagnare il minore in comunità , dal locale ufficio di polizia o comando dei carabinieri, munendosi della ordinanza sindacale di affido; tale servizio sarà effettuato a pagamento, con costo orario pari ad €18,75 (Euro diciotto/75) più I.V.A. a cui aggiungere il rimborso chilometrico.
4. La Cooperativa utilizzerà la struttura in regime di locazione con il Comune di Cupramontana, servizi e personale, garantendo inoltre prestazioni essenziali comprese le spese mediche e sanitarie (solo nel caso di minori in stato di abbandono e non ancora affidati ad un servizio sociale territoriale; una volta definito l'affido, le spese

mediche sono a carico dell'ente affidatario) ed attività diverse in attuazione, del programma di seguito esposto nelle sue linee generali:

- accoglienza e soddisfacimento dei bisogni primari (alloggio, vitto, vestiario, igiene);
 - accertamenti sanitari, entro 48 ore dall'arrivo, per i minori trovati in stato di abbandono e non ancora affidati ad un servizio sociale territoriale, volti ad assicurare le condizioni fisiche, la prevenzione e la profilassi di malattie infettive diffuse e parassitarie, eventuali terapie farmacologiche urgenti;
 - osservazione sistematica come strumento di approccio teorico ai problemi personali del minore accolto e di relazione con il gruppo;
 - raccolta del maggior numero di informazioni, attraverso colloqui individuali con l'operatore e l'eventuale aiuto del traduttore, relative al momento dell'abbandono, alla famiglia d'origine ed alla presenza di parenti o persone di riferimento sul territorio italiano;
 - prima definizione di un quadro psicologico del minore sulla base del suo vissuto e delle sue condizioni attuali;
 - verifica dell'inserimento con il Servizio Sociale territorialmente competente e definizione di un Piano socio-educativo-assistenziale adeguato e risolutivo dell'emergenza;
 - eventuale trasmissione della scheda al Comitato per i minori stranieri non accompagnati;
 - verifica e monitoraggio periodico del servizio e degli inserimenti effettuati con i competenti uffici comunali e della ASL ;
5. L'assistenza sanitaria al minore viene garantita dal S.S.N. dove ha sede la struttura, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia;
 6. La Cooperativa si impegna a stipulare a favore dei minori assistiti, idonea assicurazione al fine di coprire la responsabilità civile per danni provocati a terzi nell'espletamento delle attività oggetto del contratto;
 7. L'onere a carico dei Comuni, computato sulla disponibilità degli 11 (undici) posti, viene così fissato: quota pro-capite giornaliera per posto occupato € 85,00 (Euro ottantacinque/00) più IVA se ed in quanto dovuta. A partire dal 1° gennaio di ogni anno successivo a quello della stipula della convenzione la quota della retta giornaliera e dei compensi dovuti per la riserva di 1 (un) posto per gli interventi di urgenza, di cui al successivo articolo 8, verrà adeguata sulla base della variazione dell'indice Istat rilevato nei dodici mesi precedenti. Il pagamento della quota giornaliera per gli undici posti della Comunità è dovuto dal Comune inviante il minore e dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura relativa ai giorni di permanenza, mediante accredito sul conto corrente bancario che verrà indicato nelle singole fatture. In caso di ritardo nel pagamento verranno corrisposti interessi legali composti. Per giorno di presenza si intende il giorno in cui il minore consuma almeno un pasto in comunità. In caso di ricovero ospedaliero del minore il Comune inviante, per la conservazione del posto, riconoscerà alla Cooperativa il 35% della retta giornaliera. I minori affidati al servizio sociale territoriale, quindi non in stato di abbandono, verranno inseriti in comunità solo dopo che il comune avrà deliberato l'impegno di spesa. Per quelli in stato di abbandono la delibera dell'impegno di spesa dovrà arrivare entro una settimana dall'inserimento d'urgenza, pena la dimissione del minore).
 8. La Cooperativa si impegna a riservare 1 (un) posto nella Comunità di Pronta Accoglienza con la formula del "vuoto per pieno" (con tale formula si intende che al momento dell'effettivo inserimento di un minore, si assicura comunque la

disponibilità ai Comuni dei due Ambiti, di effettuare un ulteriore inserimento. Al fine di assicurarsi tale riserva, i Comuni capofila dell' Ambito territoriale IX e X si impegnano a corrispondere annualmente alla Cooperativa la somma complessiva di € 9.966,25 più IVA se ed in quanto dovuta, di cui € 7.087,44 a carico dell'Ambito Territoriale IX ed € 2.878,81 a carico dell'Ambito Territoriale X. Il riparto della spesa è stato determinato sulla base della popolazione minorile della fascia di età 0-18 anni residente negli ambiti territoriali IX e X alla data del 31.12.2001. La somma dovuta per la riserva del posto in parola sarà corrisposta per il 60% entro il 31 Luglio di ogni anno a seguito di ricevimento fattura ed il saldo entro il 31 Gennaio dell'anno successivo.

9. Il periodo di permanenza del minore nella struttura di Pronta accoglienza è di mesi 2 (due) salvo proroga mensile resa necessaria per l'ultimazione del Piano socio-educativo-assistenziale, fino ad un massimo di ulteriori tre mesi, ma con verifica periodica ogni 30 gg.. La Cooperativa si riserva la possibilità di provvedere tempestivamente alla dimissione del minore quando si verificassero situazioni (singoli episodi o dinamiche) pericolose per il soggetto stesso, per gli altri ospiti o per gli operatori della struttura o di reiterata trasgressione delle regole della Comunità, dopo aver preventivamente avvisato il Servizio Sociale competente. Il trasferimento del minore in altra struttura, per la conclusione del progetto o per la dimissione anticipata, dovrà avvenire ad opera ed onere del Comune inviante.
10. Il presente contratto, della durata di anni 6 a far data dal momento della sottoscrizione del suddetto atto, cesserà automaticamente di avere efficacia il giorno successivo alla sua scadenza salva la volontà congiunta delle parti, da esprimere per iscritto, entro 3 mesi dalla sua scadenza, di prorogare agli stessi patti e condizioni per un ulteriore periodo di 6 (sei) anni. Si intenderà risolto di diritto nel caso che i Comuni invianti ed i Comuni capofila dell'Ambito territoriale IX e X non ottempereranno ai pagamenti nei modi e termini di cui ai precedenti articoli. Le parti si riservano annualmente di verificare la possibilità di variazione del numero dei posti riservati con conseguente revisione degli impegni finanziari.
11. Le controversie che dovessero sorgere tra la Cooperativa ed i Comuni degli Ambiti territoriali IX e X saranno devolute al giudizio insindacabile di un collegio arbitrale composto secondo le modalità previste dalla legge.
12. Tutte le comunicazioni riguardanti il presente contratto dovranno essere recapitate presso la sede legale della Cooperativa in Via Saffi n. 4 – 60121 ANCONA e per conoscenza alla sede operativa della Cooperativa sita in Viale Della Vittoria n. 26 – 60035 JESI.
13. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso e le spese faranno carico alla parte che provvederà alla registrazione. In ogni caso il contratto verrà registrato a tassa fissa poiché il corrispettivo previsto rientra nella sfera di applicazione del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai soli fini fiscali il corrispettivo annuale del presente contratto viene stabilito di comune accordo tra le parti in €9.966,25 (Euro novemilanovecentosessantasei/25) più IVA.
14. Il presente atto è esente da imposta di bollo in modo assoluto come previsto dall'art. 27/bis alla Tabella "Allegato B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto

**PER IL COMUNE DI JESI IN RAPPRESENTANZA DEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE IX**

Il Dirigente del Servizio "Affari Generali e Servizi al Cittadino"

(Dott. Mauro Torelli)

PER IL COMUNE DI FABRIANO IN RAPPRESENTANZA DEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE X
Il Dirigente dei Servizi Sociali
(Dott.ssa Paola Sabbatini)

PER LA COOPERATIVA COO.S.S. MARCHE a r.l. ONLUS
Il Presidente
(Amedeo Duranti)